

N. **27** Reg.

del **29-06-2011**



COPIA

N. _____ Prot.A

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Prima Convocazione Seduta

L'anno **duemilaundici**, il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **20:30**, nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettera fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. FATTORI MASSIMILIANO e l'assistenza del Segretario Comunale Sig GRAZIANI RENATO.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

FATTORI MASSIMILIANO	P	BERDIN MASSIMO	P
PIGATO GIAMPAOLO	P	PUCCI ELISA	P
BOTTENE RENZO	P	SECONDIN SERGIO	P
RIZZOTTO DAVIDE	A	DE DEA SERGIO	P
CARRARO MASSIMO	P	GALVAN DANIELE	P
DE BONI ALBINO	P	BELTRAMELLO MATTIA	A
RIGON ANTONIO	P	CHEMELLO IVANO	P
CHIUMENTO GIANNI	P	RIGNO GIOVANNI	P
SOCCORSO ANTONELLO	A		

Presenti N. **14** Assenti N. **3**

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

O G G E T T O

**ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2011.**

Relatore il **Sindaco**:

“L'addizionale IRPEF siamo costretti ad applicarla, nostro malgrado. Lo Stato ci ha ridotto quest'anno i trasferimenti per 115.000 euro e l'anno prossimo di 190.000.

Mancano all'appello inoltre circa 50.000 euro di trasferimenti che lo Stato ci ha promesso che dovevamo incassare nel 2010, visto che siamo stati premiati per il comportamento virtuoso e il sottodimensionamento del personale.

Vi anticipo già che nel prossimo Consiglio Comunale dove andremo ad approvare il Consuntivo, abbiamo un avanzo di amministrazione complessivo di oltre 460.000 euro. Soldi che non possiamo toccare per rispettare il patto di stabilità.

Bisogna assolutamente che lo Stato ci dia modo di sbloccarli per pagare i debiti correnti: come Aim - Enel - associazioni - Ulss e quant'altro

Come ben sapete siamo l'unico comune di Vicenza, con il piccolo Laghi, che non ha mai applicato la tassa, che è entrata in vigore molti anni fa e che aveva l'ici prima casa al minimo.

Ora paghiamo questa scelta con trasferimenti ridotti da parte dello Stato.

Comunque sia abbiamo lasciato nelle tasche dei cittadini quasi 3 milioni di euro e abbiamo la coscienza a posto per aver fatto del nostro meglio.”

Aperta la discussione intervengono i consiglieri:

CHEMELLO: Rileva che sarebbe stato forse opportuno indire una assemblea pubblica per informare la popolazione in merito all'istituzione di questa addizionale. Rileva altresì che purtroppo viene incrementato in questo modo il carico fiscale a carico dei cittadini, e comunque sempre in capo agli stessi soggetti che già pagano le tasse: bisogna fare di più per incrementare invece la lotta all'evasione fiscale.

RIGNO: Dichiaro di essere contrario all'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF., anche perché nel programma di nessuna lista elettorale, nel corso della campagna elettorale stessa, è stato previsto questo. Chiede che, almeno, si ponga il vincolo, che i proventi ricavati vengano destinati per il minimo del 20% agli interventi nel sociale (presenta una mozione a firma delle minoranze in tal senso - all. sub B).

RIGON: Propone di non applicare questa addizionale a quei soggetti che dichiarano un reddito inferiore a euro 12.000,00 annui. Circa 1000 contribuenti su 3.600 circa sono di conseguenza esentati. Espone nei dettagli i contenuti ed effetti dell'addizionale.

SINDACO: Non abbiamo ancora certezza sul gettito globale derivante dall'addizionale: ci riserviamo di valutare la destinazione della quota al sociale in un secondo momento, anche alla luce delle imminenti decisioni del Governo in merito alle possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione da parte dei Comuni.

GALVAN: Ribadisce la richiesta fatta a suo tempo di approvare la riduzione dei compensi e indennità agli amministratori, per sopperire alle carenze di bilancio nei settori di primaria importanza. Si dichiara contrario all'istituzione dell'addizionale.

La seduta viene sospesa per circa 10 minuti, al fine di consentire le consultazioni tra i gruppi consiliari.

Alla ripresa dei lavori, intervengono i consiglieri.

CARRARO: Presenta la seguente proposta alternativa alla mozione dei gruppi di minoranza.

“In relazione alla proposta del gruppo Consigliare di Minoranza di destinare una percentuale pari al 20% degli introiti complessivi derivanti dall'istituzione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF al capitolo di Bilancio per interventi sul Sociale, il Gruppo Consigliare di Maggioranza avanza una contro proposta in forma di Mozione che impegni il Consiglio Comunale a destinare una somma di pari importo al gettito che si determinerebbe con il 20% dell'accantonamento di cui sopra, ricavabile dall'Avanzo di Amministrazione.

Tale accantonamento sarà soggetto alle determinazioni del Governo Centrale in materia di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione degli Enti Comunali, determinazioni non ancora

formalmente deliberate alla data odierna.”

RIGNO: Precisa che lo spirito della proposta avanzata dalle minoranze era sicuramente collaborativo: “Visto che tocchiamo le tasche dei cittadini, diamo almeno una destinazione parziale a questo prelievo che ne giustifichi parzialmente l’applicazione”.

SINDACO: Ribadisce che l’Amministrazione comunale di Bolzano, in tutti gli anni precedenti, non ha mai applicato tale addizionale, con relativo vantaggio da parte dei cittadini, facendo risparmiare loro non meno di 3 milioni di euro.

CARRARO: Fa presente, peraltro, che anche l’Avanzo di Amministrazione deriva dai soldi dei cittadini.

Conclusa la discussione, si procede a:

Votazione sulla mozione di minoranza :

Voti favorevoli 4 (De Dea, Galvan, Chemello e Rigno)

Voti contrari 10

Votazione sulla mozione di maggioranza :

Voti favorevoli 10

Voti contrari 4 (De Dea, Galvan, Chemello e Rigno)

Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall’ art. 40, comma 7, D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, testualmente recita:
 1. *E' istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.*
 2. *Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.*
 3. *I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*
 - 3-bis. *Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*
 4. *L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta*

l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento. ... omissis ..."

- l'art. 14, comma 8, del del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, testualmente recita:

8. *A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.*

RICORDATO che:

- l'art. 77 bis, comma 30 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 e l'art. 1 comma 123 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge stabilità), hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale IRPEF o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberato l'applicazione;
- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 in materia di federalismo municipale ha previsto la graduale cessazione della sospensione dei poteri dei Comuni di istituire od aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF, rimuovendo il blocco introdotto con il D.L. n. 93/2008 e confermato da ultimo, dall'art. 1, comma 123, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità);
- l'art. 5 del Decreto summenzionato prevede che l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2% annuo;
- sempre l'art. 5 del Decreto attuativo del federalismo ha subordinato lo sblocco delle addizionali ad un regolamento che il Governo avrebbe dovuto adottare entro il 6 giugno scorso;

CONSIDERATO che:

- il Decreto previsto nel primo periodo del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 23/2011 non è stato emanato nel termine previsto e che pertanto i Comuni, anche sulla scorta della risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, possono esercitare la facoltà di istituire o aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF prevista dal summenzionato decreto;
- le deliberazioni adottate per l'anno 2011 ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 23/2011 non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura annua dello 0,2%, per far fronte alla spesa corrente considerati i tagli applicati ai trasferimenti statali;

RITENUTO, pertanto, di provvedere, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, all'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO il Regolamento predisposto dall'Ufficio competente e ritenuto di approvarlo e farlo proprio in ogni sua parte (Allegato A);

ATTESO che la competenza in materia di istituzione di addizionale IRPEF ed approvazione del regolamento, ai sensi dall'art. 42, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000, è del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che il presente atto avrà efficacia a condizione che sia pubblicato sul sito

www.finanze.gov.it, così come dispone l'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della L. n. 296/2006;

VISTO l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

EVIDENZIATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2011 ha prorogato al 30 giugno 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2011;

SENTITA la Commissione Comunale "Statuti e Regolamenti" in data 20 giugno 2011;

VISTI:

- i pareri del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché il visto di conformità alla legge, allo Statuto e ai regolamenti (ai sensi dell'art.11 lett. K del locale regolamento di riorganizzazione degli uffici e dei servizi vigente) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/18.8.2000, e inseriti alla presente;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- la risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto comunale

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (De Dea, Galvan, Chemello e Rigno) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa narrate:

- di approvare il Regolamento disciplinante l'addizionale comunale all'IRPEF, predisposto dall'Ufficio competente di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tenuto conto della modica proposta dall'assessore Rigno di esentare dall'applicazione dell'addizionale i contribuenti dichiaranti un reddito inferiore a euro 12.000 annui;
- di istituire per l'anno 2011, l'addizionale comunale all'IRPEF determinando l'aliquota dello 0,2 % da applicarsi sul reddito imponibile ai fini IRPEF;
- di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006.

Con successiva votazione con esito di voti favorevoli 10, contrari n. 4 (De Dea, Galvan, Chemello e Rigno) la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 1° dell'art. 134 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267

Oggetto: ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2011.

Parere **Favorevole** sulla regolarità tecnico – amministrativa del responsabile del servizio.

Bolzano Vicentino, 23-06-2011

Il Responsabile del servizio
F.to MAGGIAN MARIA LETIZIA

Parere **Favorevole** sulla regolarità contabile responsabile ragioneria

Bolzano Vicentino, 23-06-2011

Il Responsabile del servizio
F.to MAGGIAN MARIA LETIZIA

VISTO di conformità alla Legge allo Statuto e ai Regolamenti

Bolzano Vicentino, 23-06-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRAZIANI RENATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to FATTORI MASSIMILIANO

Il Consigliere Anziano
F.to PIGATO GIAMPAOLO

Il Segretario Comunale
F.to GRAZIANI RENATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni da oggi.

*Bolzano Vicentino, 23-08-2011*_____

Il Segretario Comunale

F.to GRAZIANI RENATO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Bolzano Vicentino, _____

L'Addetto Incaricato

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione.

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Bolzano Vicentino, li _____

Il Segretario Comunale
